



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondanti

1. Il Comune di Varese informa le proprie politiche in materia di sicurezza urbana ai principi di precauzione, proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo operanti sul territorio. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "decreto sicurezza"), che favoriscano l'armoniosa convivenza dei soggetti che vivono e operano nella Città, anche con appropriate iniziative di educazione civica nelle scuole.

2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con il quadro normativo vigente, costituisce uno strumento organico atto al perseguimento delle finalità indicate al comma 1. Esso disciplina comportamenti ed attività a diverso titolo suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni. Le misure in esso contenute sono volte a tutelare la convivenza civile, la sicurezza urbana e a garantire la migliore fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, avuto riguardo alla qualità dell'ambiente e della vita, con particolare riguardo ai soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.

3. Il presente regolamento, per le finalità suddette, contiene norme in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) esercizio di mestieri e attività lavorative;
- e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.

4. Attesa la peculiarità del territorio cittadino, il regolamento intende tutelare anche la corretta gestione, manutenzione e gestione delle aree verdi, dei Giardini e dei parchi, pubblici e private, che costituiscono patrimonio collettivo.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

5. Il presente regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 50, comma 7 ter, del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) e dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017). Esso si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2 Disposizioni generali

1. Il Comune di Varese salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio e garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono promuovere e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", al fine di favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della collaborazione fra gruppi di abitanti di strade o quartieri della città.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore o turbativa per le stesse, o recare loro molestie o disturbo.

3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
- b) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
- c) arrampicarsi su monumenti, alberi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. E' altresì vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, falsi invalidi, storpi, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà. È altresì vietato rallentare o fermare i veicoli sulle strade per acquistare da venditori abusivi;
- e) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, nelle aiuole e sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- f) soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- g) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- h) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale;
- i) consumare bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei pubblici esercizi, degli spazi ad essi pertinenziali o delle aree allo scopo destinate in occasioni di feste o eventi e delle aree destinate a pic-nic. Anche su richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, potrà essere vietata la vendita e somministrazione in contenitori di latta o vetro.

Art.3 Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto sicurezza, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:

- a) centro storico (strade e piazze ricomprese all'interno del cosiddetto ring);
- b) località Schiranna;
- c) ville comunali e aree museali e monumentali;
- d) complesso monumentale del Sacro Monte;



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- e) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie (entro 200 metri dagli ingressi);
 - f) parchi e giardini comunali o aperti al pubblico;
 - g) stazioni ferroviarie, terminal autobus e ospedali (nel raggio di 200 metri).
2. Senza l'espressa autorizzazione da parte del Comune, è vietato occupare il suolo aperto all'uso pubblico, in relazione alla superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che compendia anche il connesso diritto di stationamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
4. Costituisce promanazione vietata di tale diritto, il suo esercizio strumentale ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicizia, con manifestazioni evidenti di fisico impedimento o obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L.n°48/2017.
6. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017. come convertito dalla L.n°48/2017.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva) e dall'articolo 7 (parcheggio abusivo), comma 15-bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

Art. 4 **Incolumità pubblica**

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
- b) esporre fuori dai negozi e pubblici esercizi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
- d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 5

Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi

1. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d'azzardo clandestini. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando turbamento, spavento o fastidio ad altre persone, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi comunque visibili al pubblico.

Art. 6

Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, al di fuori degli spazi espressamente dedicati allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

2. E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione.

3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 7

Attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 8

Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti. In particolare, ai fini della tutela del decoro, per le attività commerciali e di servizi con vetrine su strada, dopo 60 giorni dalla cessazione dell'attività e conseguente inutilizzo degli spazi, il proprietario dovrà provvedere a coprire l'intera superficie delle vetrine con immagini scelte d'intesa con il Distretto Urbano del Commercio.

2. Gli edifici privati devono esse mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve, il ghiaccio o la grandine sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

Art. 9

Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi secondo le classificazioni formalmente vigenti devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia anche Locale, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
5. È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali condotti qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 del presente regolamento.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 10

Comportamenti contrari al decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, monumenti e alberi senza autorizzazione;
- c) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
- d) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
- e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato per gli stessi;
- f) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- g) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di cose e della persona;
- h) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
- j) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti.

Art. 11 **Altri comportamenti vietati**

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) depositare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto;
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - g) parcheggiare velocipedi, in luoghi vietati con apposita ordinanza, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. E' altresì vietato sputare e abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.
5. E' fatto obbligo ai pubblici esercizi, nonché alle attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di installare e tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta.

Art. 12

Campeggio e dimora in strutture precarie

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.
2. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

3. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 13

Manutenzione e conservazione di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o sporgenti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
4. L'Amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte o immagini abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte o immagini è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

Art. 14

Salvaguardia del verde pubblico

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione o di altri espressamente autorizzati dalla competente struttura comunale, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole;



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

- e) senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri, effettuare spettacoli pirotecnici, salire sugli alberi, appendervi od affigervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli;
- f) fumare intutti i parchi di proprietà comunale.

Art. 15 Verde privato

1. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo; resta comunque vietata la mutilazione con potatura di alberi, arbusti e siepi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

Art. 16 Corsi e specchi d'acqua

1. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi e specchi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) pescare;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) effettuare lavaggi corporali o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

CAPO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 17 Tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità e il diritto al riposo di persone.
3. Ai fini di cui al comma 2° del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi.

Art. 18 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari e gestori di attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale giochi, scommesse e videolotterie, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali. In ogni caso gli intrattenimenti e spettacoli musicali dovranno cessare entro le ore 23.00 dalla domenica al giovedì ed entro le ore 24.00 il venerdì e il sabato.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 dal lunedì al giovedì e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni venerdì, sabato e festivi.
3. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

Art. 19 **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o i vicini.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

CAPO IV **MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE**

Art. 20 **Decoro nell'esercizio delle attività lavorative**

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro, pur non utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

Art. 21 **Artisti di strada**

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti.
2. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità.
3. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale.
4. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
5. L'esercizio delle attività di cui sopra è consentito, tra le ore 09,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 21,00, con l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche.
6. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.
7. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
8. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 22 **Negozi ed articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

Art. 23

Esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 24

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 25

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e della giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, favorendo e sostenendo l'integrazione tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi (quali oratori, scuole e associazioni), nei seguenti ambiti:

- a) mediazioni in ambito sociale e penale;
- b) mediazione interfamiliare;
- c) interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di evasione all'obbligo scolastico, di bullismo e di disagio scolastico;
- d) sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

3. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

4. I verbali/accordi possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

5. Il verbale redatto sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") costituisce, una volta sottoscritto dalle parti, formale impegno al rispetto.

6. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26 Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali allo scopo individuate dalla Amministrazione comunale.

2. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie competenti per territorio.



COMUNE DI
VARESE

Corpo di Polizia Locale
e Protezione Civile

Art. 27 Sanzioni

1. Fatto salvo quanto altrimenti disposto da espresse previsioni di legge, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, per ciascun comportamento commissivo od omissivo.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
4. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.
5. In sede di accertamento può altresì essere disposto il sequestro di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione.

Art. 28 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento di Polizia Urbana e il Regolamento per la Tutela del Decoro Urbano e dell'Igiene Urbana precedentemente in vigore.

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato secondo le norme di cui al Titolo VI - Capo I dello Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio.